



Ministero dell'Istruzione e Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"AUGUSTO RIGHI"

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG) - C. F. 81002570711 - C. M.FGIS048009



Prot. n. 4752/I1

Cerignola, 16/05/2024

REGOLAMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE

(Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, art. 45 e D.Lvo 36 del 31 marzo 2023)

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 del 14/05/2024

1

T. C.
BEB01



Tel :0885/420344 Fax:0885/423431 Sito web:www.iissrighi.edu.it
e-mail: fgis048009@istruzione.it pec:fgis048009@pec.istruzione.it

Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzi:
Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello)
Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie

RETE LEWIN



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTA** La L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 143 il quale prevede la modifica del D.I. n. 44 del 2001;
- VISTO** Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 che detta disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- VISTO** Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, contenente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** Il d. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
- VISTA** La Legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. concernenti nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTI** Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm. e ii. riguardanti il potenziamento di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii. concernenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recanti il Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il nuovo regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, e in part. l'art. 45 le competenze del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale;
- CONSIDERATA** La necessità che anche le Istituzioni in quanto stazioni appaltanti dispongano di un proprio regolamento interno;
- CONSIDERATO** Che il Regolamento interno rappresenta l'atto propedeutico alla determina per gli acquisti di servizi e forniture in relazione a quanto previsto dal nuovo Decreto 129/2018, art. 45;
- VISTO** Il Regolamento affidamenti diretti approvato dal Consiglio di istituto, con delibera n. 4 del 18 dicembre 2018, ai sensi del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 45 comma 2 lett. a);
- VISTO** Il Regolamento interno degli affidamenti diretti approvato dal Consiglio di istituto, con delibera n. 4 del 19 marzo 2019, ai sensi del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 45 comma 2 lett. a);
- VISTO** Il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- VISTE** Le Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01/03/2018, nonché ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) lettera b) lettera d) del D.I. n. 129/2018 finalizzato a fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'istituzione Scolastica ordinaria;
- VISTO** Il Quaderno n.1 del febbraio 2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici";
- CONSIDERATO** che l'adozione integrale di un nuovo Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture, si rende necessarie alla luce della sopravvenuta normativa in materia,

PREMESSO CHE:

- a) In attuazione della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici è stato emanato il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 contenente il "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice");
- b) A partire dal 1° gennaio 2024 hanno trovato applicazione i regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023;
- c) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 143.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 140.000,00), individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo pari ad € 221.000,00 IVA esclusa (per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023, pari a € 215.000,00) prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali;
- d) Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ai sensi di quanto disposto dall'art. 225, comma 2, del Codice ai fini dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure di acquisto delle amministrazioni; dell'allargamento della partecipazione dei soggetti che operano nel mercato; della trasparenza del ciclo di vita degli appalti;

Nella seduta del 14/05/2024, con delibera n. 4 adotta il seguente Regolamento volto a disciplinare le attività negoziali dell'istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture ai sensi dell'art. 45, co. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e delle Disposizioni contenute "Codice".

Art. 1
PRINCIPI

La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Art. 2 comma 1 del D.I.n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo "Codice".

Art.2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal "Codice" e dal D.I. 129/2018;



ambito
territoriale
FG16

Ministero dell'Istruzione e Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"AUGUSTO RIGHI"

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG) - C. F. 81002570711 - C. M.FGIS048009



Unione Europea

- L'Istituzione scolastica nell'ambito delle proprie finalità e per il raggiungimento degli obiettivi formativo-educativi ha piena capacità ed autonomia negoziale e pertanto può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori;
- Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento.

Art. 3
SOGLIE E TIPOLOGIE DI PROCEDURE

Dal 1° gennaio 2024, l'Istituzione scolastica procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le modalità indicate nella tabella seguente ai sensi dell'art. 50 del Codice, come specificate nel Quaderno n.1 del febbraio 2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici":

OGGETTO	IMPORTO (dal 1° gennaio 2024)	PROCEDURA (dal 1° gennaio 2024)
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice. Il Consiglio di istituto delega il Dirigente Scolastico all'individuazione dell'operatore economico con le modalità ritenute più opportune e nel rispetto delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici e del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice.
Affidamento di servizi e forniture	Pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore a € 143.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
Solo per affidamenti dei c.d. servizi sociali previsti nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/U	Pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) e inferiore € 750.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 143.000,00 (IVA esclusa) o € 750.000,00 (IVA esclusa)	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria
Affidamento di lavori	Inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto





ambito
territoriale
FG16

Ministero dell'Istruzione e Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"AUGUSTO RIGHI"

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG) - C. F. 81002570711 - C. M.FGIS048009



Unione Europea

Art. 4

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 50 del Codice:

a. **offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che tenga quindi conto oltre al prezzo, anche diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;

b. **minor prezzo di mercato** nel caso di beni che non chiedano valutazioni tecniche specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto e cioè ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del "Codice".

Il Dirigente Scolastico con propria determina stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Art. 5

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

1. Le Istituzioni Scolastiche devono scegliere gli strumenti di acquisizione in conformità alle disposizioni normative vigenti. Pertanto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le Istituzioni Scolastiche:
 - a) in primo luogo, ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) in subordine, qualora la Convenzione quadro non sia attiva oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali (in quest'ultimo caso, dovranno adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015):
 - a. ricorrono, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 ("Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative e le Istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.");
 - b. in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (a), nel rispetto del Codice, possono scegliere se ricorrere, alternativamente: (i) al Me.PA.; (ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti; (iii) a procedure di affidamento in via autonoma.
2. In particolare, qualora le Istituzioni Scolastiche intendano ricorrere al Me.PA., possono utilizzare le seguenti modalità di acquisto:



ambito
territoriale
FG16

Ministero dell'Istruzione e Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"AUGUSTO RIGHI"

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG) - C. F. 81002570711 - C. M.FGIS048009



Unione Europea

- ✓ **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema;
 - ✓ **Trattativa diretta:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di negoziare con un unico operatore economico;
 - ✓ **Confronto preventivi:** che costituisce una modalità di negoziazione del MEPA che, a differenza della Trattativa Diretta, può coinvolgere più operatori economici. Il Confronto di Preventivi opera attraverso inviti e può avere ad oggetto una singola categoria di bandi presenti sul MEPA;
 - ✓ **Richiesta di Offerta (RdO) semplice:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando con il criterio del minor prezzo;
 - ✓ **Richiesta di Offerta (RdO) evoluta:** trattasi di uno strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo.
3. La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura. In particolare:
- per le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare l'Ordine diretto, la Trattativa diretta, il Confronto di Preventivi;
 - per le procedure di importi pari o superiori a € 140.000,00 (per servizi o forniture) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
 - per le procedure di importi pari o superiori a € 150.000,00 (per lavori) e fino a € 1.000.000,00, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;
 - Per le soglie di cui all'art. 14 del Codice, per come modificate dai regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 novembre 2023, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare Richiesta di Offerta semplice o evoluta, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.
4. Fermo restando l'obbligo generalizzato di approvvigionamento mediante il ricorso a Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, possono:
- espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti;
 - oppure espletare procedure di affidamento in via autonoma, secondo quanto disposto dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione;



Le reti di scuole costituiscono una forma di collaborazione inter-istituzionale per la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo contabili, o di procedure connesse all'affidamento di contratti pubblici di lavori, beni e servizi.

5. A partire dal 1° gennaio 2024, ha acquisito efficacia la disciplina dettata dagli altri articoli 22, 25 e 29 del "Codice", recanti rispettivamente la disciplina sull'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), quella sulle piattaforme di approvvigionamento digitali e, infine, la disciplina applicabile alle comunicazioni.

Nello specifico, in merito alla necessità di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitali, l'AGID con Determinazione n. 137 del 1° giugno 2023, ha adottato il provvedimento recante «requisiti tecnici e modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale» in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 del Codice, contenente le regole tecniche in merito al processo di certificazione delineato dalla predetta Determinazione.

In merito alla normativa sopra riportata si rileva che, in linea generale, il Codice dei Contratti pubblici prevede un obbligo generalizzato per le stazioni appaltanti di acquisizione mediante ricorso all'e-procurement" (art. 25 del "Codice"). Tale obbligo è soddisfatto:

(a) *in primis*, mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da altri soggetti aggregatori (i.e., Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA, MEPA), come descritti nei precedenti paragrafi;

(b) solo in caso di indisponibilità o inidoneità dei suddetti strumenti, mediante Piattaforme di e-procurement nella disponibilità della singola stazione appaltante, ai fini dell'espletamento di gare autonome o aggregate.

6. Con Delibera A.N.AC./MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 e con relativo comunicato, pubblicati sul sito dell'A.N.AC. il successivo 19 dicembre 2023, è stato previsto che:

- i. a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto-soglia, compresi quelli finanziati con risorse PNRR, dovranno essere svolti mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione previsto dalla normativa e che, pertanto, risultino iscritte in un apposito Elenco gestito da A.N.AC. Tale elenco è accessibile al link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>, operativo dal 18 dicembre 2023;
- ii. le piattaforme in questione interoperano con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) attivata da A.N.AC. e gestiscono tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (i.e., programmazione, affidamento, esecuzione), compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza. Anche la richiesta di Codice Identificativo di Gara (CIG), per le procedure successive al 1° gennaio 2024, dovrà avvenire attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, salve specifiche eccezioni indicate nella Delibera in questione (ad es., adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo).

In particolare, la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa

vigente (convenzione quadro), sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore.

ART. 6 **PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 49 del "Codice", gli affidamenti diretti come regolamentati dal Codice degli appalti avvengono nel rispetto del principio di rotazione per cui è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, co.1, lett. c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 Euro.

Art. 7 **REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

I requisiti di partecipazione alle procedure di cui al presente regolamento da parte degli Operatori Economici sono disciplinati come segue:

1. Requisiti di Ordine Generale (artt. Dal 94 al 98 del "Codice")

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici prevede:


- a) all'art. 94, le cause di esclusione "automatica", nonché i soggetti destinatari di provvedimenti preclusivi idonei a determinare, "per contagio", l'esclusione dell'operatore economico;
- b) all'art. 95, le cause di esclusione "non automatica" tra le quali rientra il c.d. "illecito professionale", che, tuttavia, è stato disciplinato autonomamente nel successivo art. 98 del "Codice";
- c) all'art. 96, la disciplina procedimentale comune agli "eventi" che conducono alla esclusione dell'operatore economico. Nello specifico, sono stati indicati: (i) gli oneri di comunicazione degli eventi idonei a condurre alla esclusione dell'operatore economico dalla gara nonché (ii) la disciplina dell'istituto del c.d. "self cleaning";
- d) all'art. 97, la disciplina specifica che riguarda i raggruppamenti di imprese;
- e) all'art. 98, la disciplina della fattispecie del c.d. illecito professionale. In particolare, tale articolo ha recepito, nella parte dedicata alla elencazione dei reati, quanto già indicato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 6 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con la Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.



ambito
territoriale
FG16

Ministero dell'Istruzione e Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"AUGUSTO RIGHI"

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG) - C. F. 81002570711 - C. M.FGIS048009



Unione Europea

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici:

- ✓ che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- ✓ *[in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione]* non iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- ✓ *[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]* che non hanno accettato le clausole contenute nel medesimo, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011;
- ✓ *[in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]* (i) che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, nonché (ii) quelli che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del Codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

2. I requisiti speciali (artt. 100 e 103 del "Codice")

Attengono, alle capacità che, a pena di esclusione, l'operatore economico deve possedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis* e sono volti ad accertare:

- l'idoneità professionale degli operatori economici;
- la capacità economica e finanziaria degli operatori economici;
- le capacità tecniche e professionali degli operatori economici.

Relativamente all'idoneità professionale, i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 100 del "Codice", qualora tale iscrizione sia prescritta per

l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono presentare una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Art. 8

VERIFICHE DEI REQUISITI E CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Per le procedure di gara avviate a partire **dal 1° gennaio 2024**, secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023 le Istituzioni Scolastiche dovranno:

- o svolgere gli accertamenti in merito al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di capacità generale, ai sensi degli artt. 94 e ss. del "Codice" e delle altre disposizioni vigenti. Nello specifico, ai sensi dell'art. 99 del "Codice" la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** di cui all'art. 24 del "Codice", la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Con le medesime modalità la stazione appaltante verificherà anche l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95;
- o con le medesime modalità di cui al punto che precede verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.

2. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1 lett. a), e b), di importo inferiore a 40.000,00 Euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Al fine di verificare che l'operatore economico che ha formulato una offerta per una determinata fornitura sia effettivamente iscritto nel Registro delle Imprese (RI) della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, in



ambito
territoriale
FG16

Ministero dell'Istruzione e Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“AUGUSTO RIGHI”

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG) - C. F. 81002570711 - C. M.FGIS048009



Unione Europea

un settore pertinente con l'oggetto della fornitura la stazione appaltante accede ad *InfoCamere* tramite il servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere (www.verifichepa.infocamere.it).

Art.9

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, le stazioni appaltanti devono comunicare tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tutti i dati e le informazioni individuati all'interno dell'art. 10 della Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale».

Art. 10

**UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATIVI
APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA**

1. Utilizzo locali e beni

- a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- b. l'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;
- c. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
 - 1) dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;
 - 2) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
 - 3) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;





ambito
territoriale
FG16

Ministero dell'Istruzione e Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"AUGUSTO RIGHI"

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG) - C. F. 81002570711 - C. M.FGIS048009



Unione Europea

- 4) riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'istituzione scolastica;
 - 5) assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
 - 6) stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
 - 7) avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.
- d. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.
- e. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.
- f. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
- g. Per l'utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, salvo che sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori [NB: tale canone deve consentire alla scuola di corrispondere all'ente locale le maggiori spese relative alle varie utenze]:
- i. aule normali - € 50 per l'intera giornata
 - ii. laboratori, auditorium € 20/ora e € 50 per l'intera giornata
- h. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi

2. Utilizzazione siti informatici

- a) L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
- b) La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:
- il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
 - il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
 - la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

Art. 11 **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento integra e sostituisce il Regolamento affidamenti diretti approvato dal Consiglio di istituto, con delibera n. 4 del 19 marzo 2019, ai sensi del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 45 comma 2 lett. a), che viene pertanto abrogato. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del "Codice" e ss.mm. e ii., al D.I 129/2018, nonché alle leggi e regolamenti dettati in materia, alle norme del Codice Civile ed alle Linee attuative del nuovo codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 12 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

Art. 13 **PUBBLICITA'**

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti".

Il Presidente del Consiglio di Istituto
MICHELE ATTANASIO



Il Dirigente Scolastico
MARIA ROSARIA ALBANESE

